

RIFORMA DELLA PRESCRIZIONE. GIOCHI LINGUISTICI E SOSTANZA NORMATIVA

di Domenico Pulitanò

SOMMARIO: 1. L'emendamento del Governo. – 2. Duplicazione di etichette, statuto costituzionale unitario. – 3. Il problema dei tempi di prescrizione/improcedibilità. – 4. Analisi della proposta. – 5. Un problema da ripensare.

1. L'emendamento del Governo.

Sulla questione *prescrizione* – divenuta politicamente cruciale dopo la riforma di cui alla legge 9 gennaio 2019 n. 3 (*blocco della prescrizione con la sentenza di primo grado*) – gli emendamenti governativi al ddl 2435 propongono una soluzione di nuovo conio¹, sulla quale si è subito innescata la discussione.

La Commissione Lattanzi aveva proposto due ipotesi alternative. Una in chiave di modifiche volte a ridurre l'incidenza della prescrizione nei giudizi d'impugnazione: *“in luogo dell'attuale sospensione illimitata e incondizionata dopo la condanna, una sospensione condizionata e di durata limitata, corrispondente alla durata non irragionevole stabilita per i giudizi di impugnazione dalla legge Pinto”*. L'altra in chiave processuale: dopo l'esercizio dell'azione penale, con cui lo Stato manifesta l'interesse a perseguire il reato, comincia a decorrere la prescrizione del processo, calibrata come salvaguardia della ragionevole durata del processo, in ciascuna fase.

L'emendamento del Governo si caratterizza per la distinzione fra prescrizione del reato e improcedibilità per superamento dei termini di durata dei giudizi di impugnazione (art. 14 bis). *“Il corso della prescrizione cessa definitivamente con la pronuncia della sentenza di primo grado”* (così suonerebbe il nuovo art. 161 bis c.p.). Da quel momento si applica la disciplina costruita in chiave di improcedibilità, inserita in un nuovo art. 344 bis ccp: l'improcedibilità non ha luogo se l'imputato chiede la prosecuzione del processo; non si applica ai delitti puniti con l'ergastolo anche come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti. Nel caso di condanna alle restituzioni o al risarcimento del danno in favore della parte civile, seguita da una declaratoria di improcedibilità, l'azione civile potrà proseguire davanti al giudice civile, come già previsto dall'art. 578 cpp con riguardo alla prescrizione.

¹ Una chiara presentazione nella scheda di G.L. GATTA, *Prescrizione del reato e riforma della giustizia penale: gli emendamenti approvati dal governo su proposta della ministra Cartabia*, in *Sistema penale*, 10 luglio 2021.

Leggo in questa proposta un sofferto tentativo di sbloccare una situazione politica resa difficile dai difensori più oltranzisti della riforma Bonafede, ai quali appare offerto un accomodamento, il lessico della *cessazione definitiva* del corso della prescrizione con la sentenza di primo grado. Da quel momento si aprirebbe lo spazio di una nuova disciplina costruita in chiave processuale: improcedibilità per superamento dei termini di durata.

Un nuovo istituto, è stato scritto in alcuni commenti. La novità del lessico è evidente, e la nuova disciplina è segnata dall'impronta processualistica.

Le mie riflessioni partono da una domanda: la disciplina costruita usando il lessico dell'improcedibilità deve intendersi governata dai principi costituzionali relativi al diritto penale sostanziale? Oppure è governata da principi diversi?

2. Duplicazione di etichette, statuto costituzionale unitario.

La Corte costituzionale italiana ha sempre ricollegato l'istituto *prescrizione* ai principi costituzionali relativi al diritto penale sostanziale. Viene in rilievo il principio di legalità (art. 25 Cost.) in tutti i suoi aspetti: riserva di legge, determinatezza, irretroattività *in malam partem*: la Corte costituzionale lo ha chiaramente affermato nel dialogo con la Corte di giustizia dell'Unione europea nella vicenda Taricco (ord. n. 24/2017 e sentenza n. 115/2018) e riaffermato nelle recenti sentenze n. 278/2020 e n. 140/2021.

Sono pertinenti al problema prescrizione i principi costituzionali (artt. 3 e 27) che la nostra civiltà giuridica riconosce come principi guida con riguardo a tutti gli istituti di cui si compone il sistema delle risposte al reato: i principi sulle funzioni della pena e il principio d'eguaglianza nei suoi diversi significati. La giurisprudenza costituzionale riconosce l'appartenenza della prescrizione, a pieno titolo, al campo dei problemi di conformazione delle risposte a commessi reati.

La rilevanza del tempo successivo al commesso reato non emerge nella norma generale e astratta, che collega il precetto e la pena minacciata, ma è per così dire insita nella tecnologia penalistica. Emerge negli istituti che spezzano o modificano la sequenza fra reato e pena in ragione di fatti successivi al fatto illecito commesso (in particolare, ma non solo, condotte riparatorie). Il problema prescrizione si colloca per così dire al confine di questo campo: riguarda la rilevanza del puro e semplice scorrere del tempo, per i problemi di giustizia (non solo di giustizia penale).

Il disagio di fronte a declaratorie di prescrizione dipende (anche, non soltanto) dalla arbitrarietà della determinazione legislativa di tempi di prescrizione. Nessuna scelta appare 'obbligata'. La distanza temporale fra il reato e il giudizio, irrilevante per il giudizio sul reato, è rilevante per la risposta, che cade nei tempi della storia, della memoria sociale, della vita delle persone.

La prospettata disciplina dell'improcedibilità, applicabile dopo che il corso della prescrizione si dice *definitivamente cessato* con la sentenza di primo grado, rientra o no nel campo governato dalla riserva di legge penale? O deve intendersi – e *potrebbe*

intendersi? – come una disciplina non più governata dai principi di legalità/determinatezza, irretroattività, proporzione?

La risposta ragionevole è che valgono pari pari, per l'istituto etichettato *improcedibilità*, le ragioni di garanzia che la dottrina e la giurisprudenza costituzionale in materia di prescrizione hanno ritenuto fondare la pertinenza dei principi costituzionali relativi al diritto penale sostanziale. Dal superamento di termini durata dei giudizi d'impugnazione è fatto dipendere l'esito sostanziale: la possibile condanna, oppure un esito liberatorio in ragione del tempo trascorso.

Comunque l'esito liberatorio sia etichettato – prescrizione o improcedibilità – la disciplina riguarda sia il profilo processuale, sia il profilo sostanziale. In concreto, improcedibilità significa non punibilità dell'imputato che fosse autore dell'eventuale reato oggetto d'imputazione in quel processo, in ragione del decorso di un certo lasso di tempo. A ciò consegue la pertinenza di tutte le garanzie costituzionali relative ad entrambi i piani, processuale e sostanziale.

I presupposti dell'improcedibilità per decorso del tempo, determinati dalla legge, non potrebbero essere alterati *in malam partem*, in epoca successiva al commesso reato, per le medesime ragioni di garanzia che la Corte costituzionale ha considerato decisive in importanti sentenze, come quella che ha chiuso il caso Taricco.

L'*improcedibilità* prospettata dalla riforma, collegata al superamento di limiti di durata, nella sostanza normativa (gli effetti reali che ne costituiscono la ragion d'essere) non può dunque ritenersi un istituto diverso dalla prescrizione.

Nella disciplina vigente l'estinzione del reato per prescrizione, quando sia decorso il tempo necessario a prescrivere, deve essere dichiarata dal giudice *con sentenza di non doversi procedere*, a meno che non risulti già evidente che il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso o non è previsto dalla legge come reato. Così l'art. 129 c.p.p.: l'applicazione dell'istituto penalistico è legata anche alla disciplina processuale.

Ciò paga il prezzo di far dichiarare l'estinzione del reato anche quando la responsabilità non sia stata compiutamente accertata. La possibilità di rinunciare alla prescrizione (e all'amnistia) non era prevista nel codice Rocco; è stata introdotta da sentenze additive della Corte costituzionale (sulla prescrizione, Corte cost. n. 275/1990): l'imputato ha diritto di chiedere un compiuto giudizio sul merito dell'accusa. Di questo diritto viene fatto un uso assai parco: anche per l'indagato o imputato che si sappia o si senta innocente, la rinuncia può essere non senza rischi. *Rispetto all'esposizione ai rischi e ai costi del processo, accettare l'immediata declaratoria di prescrizione è un costo che può essere valutato minore, ed è prudenzialmente accettato anche da imputati non colpevoli.*

La possibilità di rinuncia alla prescrizione è comunque garantita dalla Costituzione. È espressamente prevista nella riforma *in itinere* anche con riguardo all'improcedibilità.

Riassumendo e concludendo sullo statuto costituzionale degli istituti oggetto della riforma. *La duplicazione delle etichette (prescrizione e improcedibilità) copre discipline che hanno la medesima funzione:* se e quale rilevanza attribuire al corso del tempo, sul piano processuale (svolgimento del processo) e su quello sostanziale degli esiti. Su tutti i punti che hanno rilievo per gli esiti del processo, hanno rilievo i principi

costituzionali sul diritto penale sostanziale, quale che sia l'etichetta linguistica scelta dal legislatore.

Una ipotetica interpretazione che sganciasse la c.d. improcedibilità dalla legalità penalistica aprirebbe la possibilità di futuri scenari legislativi pericolosi, assolutamente impensabili in un ordinamento liberale, come la possibilità di modifiche legislative sfavorevoli per l'imputato di fatti precedenti, o l'affidare a poteri discrezionali del giudice la possibilità di prolungamenti del tempo del processo.

3. Il problema dei tempi di prescrizione/improcedibilità.

Problema cruciale è la determinazione del tempo necessario a prescrivere. Può (deve?) essere ragionevolmente legato ai tempi del processo (alla sua ragionevole durata) o deve essere comunque legato a ragioni relative al diritto penale sostanziale?

Il principio di ragionevole durata del processo, iscritto nell'art. 111 Cost. novellato nel 1999, è spesso richiamato, in particolare da avvocati. Non è il fondamento storico dell'istituto prescrizione, risalente nel tempo; non è una ridefinizione del suo statuto costituzionale. L'istituto prescrizione, per i suoi effetti sulla punibilità, ha bisogno di un fondamento su ragioni relative al diritto penale sostanziale².

La determinazione dei tempi di prescrizione "appartiene alla discrezionalità del legislatore censurabile solo in caso di manifesta irragionevolezza o sproporzione rispetto alla gravità del reato". Si tratta di un bilanciamento tra valori di rango costituzionale: sono in gioco interessi sia dell'imputato, sia della comunità.

Problemi specifici di raffronto fra i tempi di prescrizione previsti per taluni reati, sollevati con riguardo al principio d'eguaglianza, sono stati decisi dalla Corte costituzionale con sentenze sia di accoglimento³ sia di rigetto⁴. Al di là dei problemi specifici, è ragionevole domandarsi se e che cosa i principi costituzionali abbiano da dire sul modello complessivo di disciplina proposto dall'emendamento del Governo, articolato in due fasi sotto le due etichette prescrizione e improcedibilità.

Nella realtà sociale, memoria e oblio di fatti passati coesistono, si intrecciano, si sovrappongono nel medesimo tempo. Tempi e ragioni della memoria e tempi dell'oblio d'un commesso reato non sono separabili con un taglio netto. La Corte costituzionale, nella sentenza n. 278/2020, ha fotografato questo intreccio, parlando di affievolimento progressivo, nel tempo, dell'interesse a punire.

Nell'ordinamento italiano sono in via di principio imprescrittibili i delitti per i quali è previsto l'ergastolo: in concreto, strage e omicidi aggravati, delitti di massima

² Ho esposto più volte la mia visione del problema prescrizione, delle ragioni che giustificano tale istituto come elemento di un sistema penale ragionevole, delle possibili linee di riforma. Interventi più recenti in *Sistema penale: Il problema prescrizione fra principi costituzionali e politica*, 12 marzo 2021; *Il dibattito sulla prescrizione. Argomenti strumentali e ragioni di giustizia*, 24 febbraio 2020.

³ Corte cost. n. 143/2014.

⁴ Corte cost. n. 265/2011.

gravità, per i quali la memoria perdura indefinitamente. Su questo punto non sono prospettate modifiche.

Nel codice Rocco i tempi di prescrizione erano stabiliti in sede di parte generale, per *fasce di reati* raggruppati con riferimento a un certo *range* dei massimi edittali; imprescrittibili i delitti puniti con l'ergastolo. **Ne risultava un sistema (ancorché discutibile) coerente e strutturato.** La novella del 2005 ha modificato il criterio di struttura: i tempi di prescrizione dei delitti non sono più determinati da scelte 'di parte generale', ma sono fatti dipendere pedissequamente dalla contingente molteplicità e varietà dei massimi edittali stabiliti nella parte speciale. Solo per i reati meno gravi (le contravvenzioni e i delitti puniti con pena massima inferiore a sei anni) la scelta è operata compiutamente dal legislatore di parte generale.

Nel modello *per fasce* il riferimento ai massimi edittali era solo un ragionevole punto di partenza, preliminare ad una autonoma determinazione dei tempi di prescrizione in sede di parte generale, che tenesse conto della gravità comparativa dei tipi di reato. Il legislatore del 2005 ha nascosto questo problema, politicamente spinoso, dietro scelte (i massimi edittali) pensate in altra prospettiva.

Dopo la riforma Bonafede, la discussione politica si è incentrata sulla contrapposizione fra difensori e critici. La proposta del Governo è leggibile – e può essere apprezzata – come ricerca di una via d'uscita da una situazione a rischio di stallo politico.

La disciplina proposta è articolata in due fasi che seguono criteri diversi. Fino alla sentenza di primo grado, resta fermo il modello di cui alla legge del 2005. Per la fase successiva viene proposto – sotto l'etichetta dell'improcedibilità – un modello nuovo, **legato ai tempi del processo, costruito con la fissazione di termini di durata per le fasi dei giudizi d'impugnazione.** Per i giudizi d'appello e di cassazione i termini sono articolati in due livelli, avendo riguardo ai reati per cui si procede.

Collegare la prescrizione alla ragionevole durata del processo è un'idea che più volte è emersa nel recente periodo, in proposte di varia provenienza politica e con supporto nella dottrina processualistica. **È un'impostazione che lascia in ombra l'effetto sostanziale sulla punibilità del reato ipotizzato dall'accusa, oggetto del processo. Sul piano della politica del diritto pone i problemi (esaminati nel §. 2) relativi al fondamento dell'istituto e ai principi applicabili.**

Costruire la prescrizione in rapporto alla ragionevole durata del processo, sganciandola da ragioni relative al diritto sostanziale, è un'impostazione che, portata alle estreme conseguenze, **arriva a chiedere l'improcedibilità anche per i massimi delitti, per i quali non è oggi prevista la prescrizione.** Ciò potrebbe essere di stimolo a un più serio funzionamento del *law enforcement*, ma comporta un rischio che l'ordinamento italiano vigente non accetta, per ragioni ben comprensibili e condivisibili, e condivise dalla proposta di riforma che esclude l'improcedibilità per i delitti imprescrittibili.

Per la determinazione dei tempi che rendono improcedibile l'azione penale e chiudono definitivamente il problema della punibilità dell'ipotizzato reato, la proposta in discussione comporta comunque uno **slittamento verso ragioni collegate al processo.** Dietro le etichette, è questo il profilo di novità nella disciplina. Considerati gli effetti

sostanziali della improcedibilità, identici agli effetti collocati finora sotto la voce 'prescrizione', come valutare questo slittamento di prospettiva?

Fin da quando è stata portata in discussione la prospettiva di una prescrizione del processo, ho sostenuto la tesi sopra ribadita: **una disciplina che pone criteri relativi (in ultima analisi) alla non punibilità, deve essere coerente con ragioni relative al diritto penale sostanziale e con i principi costituzionali relativi al diritto penale sostanziale.**

Mit Worten lässt sich trefflich streiten, / Mit Worten ein System bereite / an Worten lässt sich trefflich glauben. **Con le parole si può ben discutere, costruire un sistema; alle parole si può perfettamente credere:** l'ironico insegnamento di **Mefistofele** è un possibile commento al gioco linguistico (la dicotomia fra prescrizione e improcedibilità) su cui è costruita la proposta relativa alla prescrizione.

4. Analisi della proposta.

La critica concettuale ribadisce la pertinenza dei principi del diritto penale sostanziale; rende evidente il problema del rapporto fra i due piani, processuale e sostanziale. Per quanto concerne i tempi di maturazione dell'esito definibile sul piano processuale come improcedibilità, e sul piano sostanziale come prescrizione o non punibilità, il problema è politicamente aperto a più soluzioni.

La proposta di riforma oggi in discussione può essere difesa nella misura in cui i termini di durata del processo, il cui superamento determina l'improcedibilità, siano coerenti con una **non irragionevole determinazione di tempi dell'oblio**, cioè della chiusura del problema penalistico.

Rispecchia pienamente questa esigenza la disciplina dei delitti che restano imprescrittibili: **i massimi delitti, per i quali è previsto l'ergastolo.** Per **i delitti che possono diventare improcedibili**, ritengo ragionevole tenere aperto un confronto, domandarsi se i tempi ritenuti ragionevoli sul piano processuale, nelle fasi d'impugnazione, **siano coerenti con una non irragionevole determinazione di tempi di non punibilità** (comunque etichettata) del reato ipotizzato.

La discussione si è avviata su una valutazione separata dei tempi di durata dei giudizi d'impugnazione. Si tratta di pezzi di una complessiva determinazione dei presupposti temporali della non punibilità. Sono tempi che si aggiungono al decorso della prescrizione a partire dal commesso (*rectius*: ipotizzato) reato, fino alla sentenza di primo grado. Le riflessioni che qui propongo riguardano il disegno complessivo.

Rispetto alla vigente disciplina (unitaria) della prescrizione, nella determinazione complessiva dei tempi un elemento sostanziale di diversità sta in questo: **il tempo dell'improcedibilità non è identico alla somma del tempo di prescrizione più i tempi delle fasi d'impugnazione.** È un tempo che **varia in dipendenza del tempo trascorso dal commesso (*rectius*: ipotizzato) reato fino alla sentenza di primo grado.** La c.d. *cessazione definitiva* del corso della prescrizione, con la sentenza di primo grado, non è affatto una definitiva preclusione della non punibilità per decorso del tempo, posto che **il successivo regime dell'improcedibilità produce il medesimo effetto sostanziale della prescrizione (non punibilità).**

Ad una considerazione d'insieme, il sistema perde di compattezza, per effetto della scissione fra spazio della prescrizione e spazio dell'improcedibilità. La *cessazione definitiva* della *possibile non punibilità per decorso del tempo* non avviene prima della fine dell'intero processo. E il tempo dal commesso (ipotizzato) reato fino alla cessazione definitiva varia in dipendenza dalla casuale durata del primo segmento, quello definito come prescrizione.

Nel modello vigente di disciplina della prescrizione, i tempi di prescrizione sono sostanzialmente identificabili in via generale con la durata massima del prolungamento per atti interruttivi (nei casi concreti potrebbero aggiungersi eventuali periodi di sospensione). **Nel modello dicotomico in discussione, all'improcedibilità nei singoli casi concreti si arriva in tempi diversi se consideriamo unitariamente tutto il percorso dal commesso (ipotizzato) reato, fino alla sentenza definitiva.** Quanto più la sentenza di primo grado sia vicina nel tempo al commesso reato, tanto più breve la distanza temporale fra il reato e il maturare dell'improcedibilità. Quanto più tardiva la sentenza di primo grado, tanto più tardivo il maturare dell'improcedibilità. Le differenze derivano dai tempi della notizia di reato e dell'attivarsi delle indagini, e dalla durata del primo grado del giudizio.

Le differenze dei tempi complessivi di maturazione dell'improcedibilità, radicate nel periodo che precede la sentenza di primo grado, sono cristallizzate nella disciplina bifasica, pensata come modo di tenere in piedi – a parole – l'idea della *cessazione definitiva* della prescrizione con la sentenza di primo grado. **Il tentativo di accomodamento verbale con i sostenitori della riforma Bonafede ha effetti pratici paradossali di segno opposto:** da un lato l'accorciamento del tempo reale di maturazione della improcedibilità (cioè non punibilità) nei casi concreti, dall'altro lato la drammatizzazione dei problemi di sostenibilità dei tempi di durata previsti per i giudizi d'appello e di cassazione, il cui superamento comporta l'improcedibilità, la *vera* prescrizione.

Ricomporre ad unità il modello, eliminando il fantasma lessicale della *cessazione definitiva* del corso della prescrizione, consentirebbe di stabilizzare i tempi di maturazione dell'improcedibilità, che potrebbe tornare ad essere la sommatoria dei tempi di prescrizione previsti dalla legge, più i tempi massimi stabiliti per i giudizi d'impugnazione. Questa ricucitura andrebbe incontro alle preoccupazioni riguardanti la sostenibilità dei tempi previsti per le fasi d'impugnazione, per le quali potrebbero essere avrebbe l'effetto di mettere a disposizione delle fasi d'impugnazione i pezzi del tempo base di prescrizione non utilizzati nella fase fino alla sentenza di primo grado. Resterebbero aperti i problemi di sostenibilità degli attuali tempi lunghi d'attesa, sul piano della giustizia

Quali indicazioni possono essere tratte dalla discussione sulla prospettata riforma in materia di prescrizione e improcedibilità? Per quanto concerne il lessico, la discussione mostra i rischi di una scissione e contrapposizione fra il piano sostanziale e quello processuale. Punto di partenza è il problema (di diritto sostanziale) della punibilità o non punibilità; lo spazio del problema è il processo. Non punibilità e improcedibilità sono le due facce di un problema unitario.

5. Un problema da ripensare.

Per ridimensionare il problema prescrizione, nell'attuale contesto di risorse scarse e di (dis)funzionamento di un diritto penale ipertrofico, strada maestra sarebbe la riduzione del carico sulla giustizia penale. Partendo dal consenso su precetti che costituiscono il nucleo essenziale del diritto penale, e su principi generali di attribuzione di responsabilità, si può cercare di costruire (anche con adeguate decostruzioni) un sistema di diritto penale sostanziale che incanali il *law enforcement* verso obiettivi importanti; che mantengono importanza anche a distanza di tempo, nel contesto in cui viene emesso il giudizio.

È questa la strada maestra, in via generale, di politiche penali ragionevoli.

Per quanto concerne specificamente il problema prescrizione, un qualche alleggerimento potrebbe essere ricercato con l'introduzione di termini di *prescrizione dell'azione penale*, più stretti del tempo di prescrizione del reato, tali da assegnare all'obbligo costituzionale di esercitare l'azione penale una dimensione ragionevole (tempi non così stretti da svuotare il principio di obbligatorietà, non così larghi da lasciare spazio a iniziative che non risponderebbero più a persistenti esigenze 'di giustizia'). Riclassificare come prescrizione dell'azione penale i casi (non pochi) di prescrizione durante le indagini preliminari, sarebbe una fotografia più precisa (oltre che meno stigmatizzante per gli indagati).

Sullo sfondo, restano aperti i problemi di struttura dell'istituto prescrizione (ridefinibile come improcedibilità per decorso del tempo) preesistenti alla riforma Bonafede e da questa resi (in prospettiva) più pesanti. Sono più volte intervenuto a sostegno di prospettive di superamento dello schematismo della disciplina in bianco e nero, del taglio temporale dicotomico fra normale punibilità e totale colpo di spugna.

A distanza di molto tempo dal commesso delitto, la condanna a pena detentiva da eseguire ha senso se si tratta di un delitto molto grave, per tipologia e per gravità in concreto. Per delitti non particolarmente gravi in concreto, ha senso cercare soluzioni che esprimano il biasimo e comportino il risarcimento, evitando conseguenze punitive pesanti. Sono possibili (e auspicabili) eventuali articolazioni del trattamento sanzionatorio, che tengano conto del decorso del tempo come ragione di *affievolimento progressivo* delle ragioni del punire, e quindi di revisione del rapporto di proporzione fra il commesso reato e la risposta al reato. Esclusioni o riduzioni di pena, secondo modelli già introdotti in altri ordinamenti, possono essere una strada ragionevole. Dalla lettura dei quotidiani del giorno in cui scrivo queste righe, prospettive di questo genere parrebbero sul tappeto⁵.

Non la ragionevole durata del processo, ma la considerazione dei tempi di vita è lo sfondo fondamentale del problema prescrizione. La giustizia penale umana non è un *dies irae* nel quale *quicquid latet apparebit, nil inultum remanebit*; sulla sua porta non sta scritto "io eterna duro". Il *farmakon* prescrizione è un componente necessario del *farmakon* penalistico, medicina o veleno secondo le dosi e i modi d'applicazione. Certo non è la

⁵ Cfr. *Sole:24 ore*, 18 luglio 2021, p. 7.

strada del trionfo della giustizia. È un modo di evitare l'ingiustizia e/o insensatezza di condanne e di punizioni fuori tempo massimo.